



# CITTÀ DI SOLOFRA

PROVINCIA DI AVELLINO

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 26 DEL 7/6/2000

Prima Convocazione - Seduta Pubblica Sessione Ordinaria

**OGGETTO:** Adozione regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali sulle aree pubbliche L.R.C. 1/2000 CP.III ART.26, B.U.R.C. n.2 D.leg.vo 114/98.Provvedimenti.

L'anno duemila, addì sette  
del mese di giugno nella Sala Consiliare "Vincenzo Napoli" alle ore 18,30  
con la continuazione.

Per la determinazione del Sindaco e previo regolari inviti, notificati a domicilio e nei termini legali, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risulta:

	Presente	Assente
1) DE CHIARA ANIELLO	si	
2) GAETA PASQUALE	si	
3) MAFFEI ALBA	si	
4) TARANTINO AGATA	si	
5) DE VITA GIUSEPPE	si	
6) CONTURSI LEONARDO	si	
7) DE MAIO GERARDO	si	
8) NIGRO CHIARA	si	
9) LISSA GIUSEPPE		si
10) D'ALESSIO MARCELLA		si
11) DE MAIO ANTONIO	si	

	Presente	Assente
12) VIETRI RENATO		si
13) VIETRI NICOLA	si	
14) COPPOLA FRANCESCO	si	
15) PANDOLFELLI ANDREA	si	
16) MORETTI NICOLA	si	
17) BUONANNO LUIGI	si	
18) VIGNOLA MICHELE	si	
19) D'ONOFRIO PASQUALE	si	
20) DE STEFANO GERARDO	si	
21) LETTIERI EUGENIO	si	

Assume la Presidenza il Sig. DE CHIARA dr. ANIELLO

Assiste il ..... Segretario Generale del Comune Sig. Avv. MATTEO SPINELLI

Il Presidente, dato atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'albo pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S. E. il Prefetto, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'affare indicato all'ordine del giorno.

F.to

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti il Consigliere delegato e gli interventi successivi (registrati dalla  
Congres, trascritti su suoi fogli ed allegati a questa delibera);

Dato atto che, ai sensi della L.R. n.1 del 10-1-2000 e del D.leg.vo n.114/1  
necessita adottare il regolamento comunale per l'esercizio della attività commerciale  
artigianali sulle aree pubbliche;

Visto l'art.17 commi 33 e 85 della legge 127/97;

Con voti favorevoli 13 (gruppo Solofra insieme + gruppo P.P.I) astenuti 5 (gr  
Popolari e D.S. per l'Ulivo) espressi nei modi e forme di legge

### DELIBERA

- 1) Di adottare il regolamento (artt.1 a 36) per l'esercizio delle attività con  
artigianali sulle aree pubbliche, che si allega alla presente delibera quale parte  
sostanziale.
- 2) La presente delibera è inviata al Co.Re.Co. per l'esame, essendo tali regolamen  
a controllo ai sensi dell'art.17/33 legge 127/97

### PARERE UFFICIO TECNICO

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico.

Il Tecnico Comunale



### PARERE UFFICIO RAGIONERIA

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. Non si attesta  
copertura finanziaria della spesa non essendoci impegno spesa.

Il Ragioniere Capo



R  
D  
A  
Leg  
Dec

# COMUNE DI SOLOFRA

Provincia di Avellino

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI SULLE AREE PUBBLICHE.**

Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2000 capo III art. 26. B.U.R.C. n. 2 del 10 gennaio 2000.  
Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 titolo X art.lo 27 e 28.

## CAPO I-PRINCIPI GENERALI-

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1-Il presente regolamento disciplina l'esercizio per il commercio sulle aree pubbliche in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 07/01/2000 art.lo 26, e del D.Lgs. 114/98 art.lo 28 nonché alle disposizioni di legge vigenti al fine di assicurare lo svolgimento ordinato delle attività nell'interesse pubblico.

### ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1-Il presente regolamento trova applicazione per le aree destinate a pubblico commercio individuate nell'ambito del territorio comunale .

2-Esso disciplina conformemente quanto previsto:

a- dal D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998, recante "Riforma della disciplina, valida nel settore commercio, a norma dell'art.lo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

b- dalla legge Regionale n. 1 del 07 gennaio 2000 art. 26 e successivi.

2. l'esercizio della attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

### ART. 3 DEFINIZIONI

1-Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- **Per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed in ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **Per posteggio**, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio della attività commerciale;
- **Per mercato**, l'area pubblica o privata attrezzata o meno della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi destinata all'esercizio della attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di generi alimentari, la vendita di generi non alimentari, l'erogazione di pubblici servizi;
- **Per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- **Per presenza in un mercato**, il numero di volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato a prescindere dal fatto se vi abbia potuto o meno esercitare l'attività;
- **Per presenza effettiva in fiera**, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in fiera:

#### ART. 4 DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

1. Il competente ufficio del commercio ha sempre la disponibilità della cartografia planimetrica e degli elenchi gli occupanti i posteggi debitamente aggiornati relativamente alle aree pubbliche dove vengono esercitate le attività produttive;
2. Al fine di esercitare l'attività di controllo, verifica e trasparenza le cartografie e gli elenchi, continuamente aggiornati su supporto cartaceo e magnetico, saranno inviati agli Enti d'ambito superiormente competenti secondo quanto previsto dalla L.R. n. 1 del 07 gennaio 2000 e trasmessi alle associazioni di categoria nonché allo sportello unico per le attività produttive provinciale;
3. L'ufficio competente provvederà a dare sempre esaurienti indicazioni al pubblico provvedendo inoltre a pubblicarne la disponibilità anche su un apposito sito Web:

#### CAPO II SUDDIVISIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA'

#### ART. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATO E FIERE

1. Il prospetto che appresso si riporta individua l'area destinata a mercato o fiera :

##### DENOMINAZIONE

Via Sorbo Sottano – Mercato settimanale ( Sabato )  
: settore alimentare e non alimentare "

CONFINI	DESCRIZIONE
LATO NORD	Vallone Afflitta
LATO SUD	Via Sorbo Sottano
LATO EST	Coop. Brodolini
LATO OVEST	Proprietà Comunale

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera A , misura mq. 8.000.circa ed ha un numero complessivo di posteggi pari a 89 distribuiti su una superficie di mq ... 4.420.

##### DENOMINAZIONE

Via Sorbo Sottano – Mercato giornaliero " Progetto di previsione di mercato coperto "  
: Settore Alimentare e non alimentare "

CONFINI	DESCRIZIONE
LATO NORD	Vallone Afflitta
LATO SUD	Via Sorbo Sottano
LATO EST	Coop. Brodolini
LATO OVEST	Proprietà Comunale

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera B, misura mq8.000.circa ed ha un numero complessivo di posteggi pari a 89 distribuiti su una superficie di mq ... 4.420.

**DENOMINAZIONE**

Via Afflitta angolo Via Felice de Stefano – Mercato infrasettimanale " Svolgimento mercoledì "

: Settore Alimentare e non alimentare "

CONFINI	DESCRIZIONE
LATO NORD	Palazzo De Piano
LATO SUD	Proprietà Wilson Coppola
LATO EST	Via Afflitta
LATO OVEST	Via Felice De Stefano -Palazzo De Piano

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera C, misura mq 600. ....circa ed ha un numero complessivo di posteggi pari a 12 distribuiti su una superficie di mq242.

**DENOMINAZIONE**

Via Fratta – Mercato infrasettimanale " Venerdì "

:Settore alimentare e non alimentare

CONFINI	DESCRIZIONE
LATO NORD	Istituto IACP
LATO SUD	A.S.L. AV2
LATO EST	Viale Principe Amedeo
LATO OVEST	Via Fratta - Con proprietà Guacci

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera D, misura mq... 700.circa ed ha un numero complessivo di posteggi pari a 10 distribuiti su una superficie di mq...318.

**DENOMINAZIONE**

S. Agata Irpina – Via Cigliano - Via Melito

: Settore alimentare e non alimentare

CONFINI	DESCRIZIONE
LATO NORD	Fabbricati IACP
LATO SUD	Proprietà Normando
LATO EST	Campi - Bocciofoli
LATO OVEST	Coop. Brescia

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera E, misura mq... 2.300.circa ed ha un numero complessivo di posteggi pari a 20 distribuiti su una superficie di mq... 1.200.

**DENOMINAZIONE**

Fiera-Mercato domenicale - L.R. n. 1 del 07/01/2000 art.lo 35 c.ma 1 lette. e e art.lo 40 comma 1 lett. B Piazza S. Rocco- S. Michele

: settore "oggetti sacri, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali vivi.

CONFINI	DESCRIZIONE
LATO NORD	SEDE COMUNALE
LATO SUD	CHIESA DI SAN MICHELE -S.ROCCO-PRO.MAFFEI
LATO EST	VIA G. RONCA-FABBR. ZURLO-
LATO OVEST	VIA REGINA MARGHERITA

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera F, misura mq... 8.000.circa ed ha un numero complessivo di posteggi pari a 20 distribuiti su una superficie di mq... 2.000.

#### **ART. 6 SUDDIVISIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATO E FIERE**

1. Nel presente articolo è riportata la suddivisione in settori :  
SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
2. Gli operatori o gli espositori possono porre in vendita solo gli articoli previsti nel settore richiesto;
3. Il provvedimento di concessione del posteggio recherà l'indicazione del settore di vendita.

#### **ART.7 AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI ED AD ALTRI OPERATORI**

1. Il 20% dell'intera area adibita a mercato o fiera sarà riservata:
2. in quanto al 10 % ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di cui alla legge 09-02 1963, n.59, modificata dalla legge 14 Gennaio 1964, n.477 e dalla legge 26 luglio 1965,n.976. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento e/o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. E' fatto obbligo al coltivatore diretto di rinnovare annualmente la concessione del posteggio previo rinnovo del certificato attestante la qualifica di agricoltore, quest'ultimo deve attestare: l'ampiezza della superficie utilizzata e i principali prodotti messi in vendita.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) decennale, con validità limitata ad un periodo dell'anno, complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180;
4. In quanto al 5% agli artigiani cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, recante le norme sulla legge quadro per l'artigianato.
5. In quanto al 5% ai soggetti che intendono vendere o esporre, per la vendita al dettaglio, opere di pittura, di scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 20 Novembre 1971 n.1062.
6. Entro il mese di ( febbraio ) verrà affisso all'Albo Pretorio , presso la sede municipale l'elenco dei posteggi disponibili nonché le modalità delle domande e i criteri di assegnazione .

### CAPO III DELIMITAZIONE DELLE AREE-CALENDARIO ANNUALE- ORARIO DI VENDITA

#### ART. 8 SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1. I posteggi devono avere dimensioni tali da poter consentire all'operatore un adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività e da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita e comunque non devono superare il limite massimo di 50,00 Mq. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente ha diritto ad un ampliamento o, se ciò impossibile che gli venga concesso, un altro posteggio più adeguato a sua scelta e nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche nonché nelle limitazioni e di divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico-ambientale, per motivi di pulizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. L'assegnazione in deroga dei posteggi di cui al comma 1 possono essere concesse dall'assessorato competente

#### ART. 9 DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI-CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1. Le corsie di posteggio tra le installazioni degli esercizi dei mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.
2. E' fatto obbligo a ciascun operatore di esporre le merci sui banchi di vendita ad un'altezza minima dal suolo pari a metri 0,50. Il tendone di copertura del banco deve essere situato ad un'altezza minima dal suolo di metri 2,00 misurata nella parte più bassa dello stand. Detto tendone non deve sporgere oltre il confine con altro posteggio indicato nella planimetria fatta eccezione per la parte anteriore del tendone dove sarà possibile realizzare un oggetto non maggiore del 10% della massima lunghezza del posteggio .
3. I venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, arredamenti e ferramenta possono esporre i propri prodotti a terra, comunque nell'ambito del posteggio assegnato.
4. I concessionari dei posteggi devono contenere il banco di vendita, il tendone, la merce e gli accessori nell'ambito della sagoma assegnata sul piano stradale, lasciando libero lo spazio divisorio tra un posteggio e l'altro determinato in m.0,50.



## ART.10 CALENDARIO DEI MERCATI – ORARIO

1. L'esercizio del commercio ambulante in sede fissa e nei mercati individuati di cui all'art. 5 del presente regolamento si svolge, salvo deroghe, secondo il seguente calendario:

Località	Giorni fissati per il mercato		Settore (D.lgs.114/98 titolo 2° art.5 comma 1)
	Dalle ore	Alle ore	
Via Sorbo Sottano	7,00	14,00	Sabato Alimentare e non alimentare
Via Sorbo mercato coperto	7,00	14,00	Dal Lunedì al Sabato Alimentare e non alimentare
Via Afflitta angolo via F. De Stefano	7,00	14,00	Mercoledì Alimentare e non alimentare
Via Fratta	7,00	14,00	Venerdì Alimentare e non alimentare
S. Agata Irpina Via Cigliano Melito	7,00	14,00	Giovedì-Mercoledì Alimentare e non alimentare
Fiera Mercato S. Rocco	7,00	22,00	Domenica Art. 35-40 legge regionale 07/01/2000

2. Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali, i posteggi dovranno essere liberi da oggetti di vendita nonché da imballaggi e rifiuti in genere. Questi ultimi dovranno essere depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dall'amministrazione. E' fatto obbligo per i venditori di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di affidare gli imballaggi a società e/o consorzi autorizzati alla raccolta e riciclaggio degli stessi (CONAI), D.lgs.22/97 Titolo II art. 34 e successivi.
3. Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di vendita nel mercato sulla base degli indirizzi della L.R. n.1 del 07/01/2000 art. n.38 comma 4 e nel rispetto dell'art. 28 comma 12 del D.lgs. 114/98.
4. Il Sindaco ha l'obbligo di far osservare l'orario stabilito ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98. Gli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperto il loro esercizio per tutta la durata del mercato o/e della fiera.
5. Gli operatori hanno facoltà di accesso al mercato dalle ore 7,00 alle ore 9,00. Detto accesso sarà consentito ai soli operatori in regola con le tasse di occupazione suolo e i pagamenti dei tributi previsti per legge. Il controllo di quanto innanzi è affidato alla squadra di Polizia Annonaria la quale una volta accertato il mancato pagamento dei tributi, provvederà per quanto di competenza nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ambito comunale.

## ART.11 SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI FIERA E/O MERCATO - TRASFERIMENTO

1. Per ragioni di pubblico interesse è consentito, previo Decreto Sindacale, lo spostamento della data di svolgimento della fiera e/o mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Legge n.1 del 07-01-2000.
2. Dello spostamento della data dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio e comunicazione alle associazioni di categoria, anche via fax. ✓
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, sentite le commissioni competenti e le organizzazioni di categoria, di trasferire l'intero mercato in altre zone idonee urbanisticamente inquadrate nel P.I.C. (Piano Integrato Commerciale), per esigenza di viabilità o di forza maggiore ai sensi della L.R. del 07-01-2000 n.1, al fine di attuare la programmazione urbanistica del suddetto piano commerciale.

## CAPO IV ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

### ART.12 ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. n.1 del 07.01.2000 il Comune dovrà far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico –
2. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello del bando a cui il Comune deve uniformarsi.
3. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione allo stesso, indirizzandolo al Comune sede di posteggio. Il Comune sede di posteggio espletterà i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul BURC della relativa graduatoria contenente l'elenco degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei.
4. Il bando dovrà indicare, fra l'altro:
  - a) gli elementi di identificazione del mercato;
  - b) la suddivisione dell'area di mercato nei settori merceologici omogenei;
  - c) il numero dei posteggi per ogni settore;
  - d) i criteri per la formazione della graduatoria disposti dall'art. 41 comma 4 della L.R. n. 1 del 7.01.2000.
5. La graduatoria, stilata da una apposita commissione, passerà all'approvazione della Giunta Municipale.
6. Contro la graduatoria gli interessati potranno produrre ricorso in carta da bollo al Sindaco il quale deciderà entro i trenta giorni successivi.
7. Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formulata, qualora il ricorso dovesse essere accolto, una nuova graduatoria.
8. La deliberazione sarà notificata entro dieci giorni al ricorrente affinché questi prenda atto di quanto innanzi.
9. La concessione del posteggio ha durata decennale, (art. 27 comma 2 L.R. 07-01-2000), e può essere rinnovata. L'Amministrazione Comunale revoca detta autorizzazione nel caso cui l'operatore non dimostri di avere più i requisiti di cui al titolo II art.5 comma 2 e 5 del D.lgs. 114 del 31-Marzo -1998.
10. E' fatto obbligo all'assegnatario del posteggio o dei posteggi, di comunicare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nei termini di legge, all'Amministrazione Comunale la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9 del presente articolo, entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno. In mancanza l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio, previa diffida da emettere nei 30 giorni successivi, alla revoca del posteggio e/o posteggi comunicando alla Regione Campania ed al Comune di residenza dell'operatore quanto disposto nel presente comma.

11. I moduli per l'assegnazione dei posteggi saranno forniti appositamente dall'ufficio Commercio .

#### **ART.13 ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO TEMPORANEO NON OCCUPATO**

1. La Pubblica Amministrazione si riserva la possibilità di autorizzare lo scambio di posteggi tra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, inoltre può consentire il cambio di posteggio con uno disponibile non ancora comunicato alla Regione al fine della pubblicazione dei Bandi di concorso.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche i quali vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale, o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
3. In caso di due o più richieste concorrenti fra due o più operatori verrà applicato il criterio del bussolotto.

#### **ART.14 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE**

1. E' istituito presso l'ufficio commercio del Comune il registro delle presenze presso i mercati debitamente compilato dalla competente squadra di polizia annonaria.
2. Detto registro deve contenere, oltre all'elenco dei presenti aventi posto fisso anche la lista dei posteggi assegnati in via temporanea con le relative dichiarazioni da parte degli operatori ai quali è stato assegnato il posteggio in via temporanea della sussistenza dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.lgs. 114/98.
3. Presso il Settore commercio è istituito lo schedario delle imprese che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sia in forma fissa che in forma itinerante, detto schedario deve contenere quanto stabilito dall'art. 43 della L.R. n.1 del 07-01-2000.

#### **ART.15 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. In esecuzione alla graduatoria di cui al precedente art. 15 gli interessati saranno convocati nell'Ufficio Comunale per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta in termini (dopo la seconda convocazione) il Sindaco, accertatosi della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione assegnerà il posteggio secondo la graduatoria degli aventi diritto, nel rispetto dello stesso settore merceologico.

#### **ART. 16 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro tre mesi , pena la decadenza del diritto di

esercitare l'attività dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.
4. Il trasferimento dell'azienda non determina lo slittamento del termine di scadenza della precedenza autorizzazione.

#### **ART. 17 POSTEGGIO SU AREE PRIVATE**

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune gratuitamente un'area privata attrezzata, coperta o scoperta, detti soggetti hanno titolo a che siano loro assegnati i posteggi che richiedono sull'area offerta.
2. Il Comune incentiva le attività su aree private per operatori commerciali costituiti in forma associata o di consorzio.

#### **ART. 18 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN OCCASIONE DI FIERE O SAGRE O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE**

1. Le Fiere che si svolgono nel territorio del Comune di Solofra sono le seguenti:
  - Festività di San Michele Arcangelo " Giugno Solofrano" ;
  - Edizione Estate S. Agatina "Tutto il mese di Luglio";
  - Agosto Insieme a S. Andrea ogni Venerdì e Sabato di Agosto
  - Festività di S. Antonio;
  - Festività di S. Agata Irpina;
  - Festività del 1 maggio;
  - Festività di Madonna dalla Neve;
  - Festività di Madonna del Soccorso;
  - Festività dalla Madonna di Montevergine;
  - Festività di S. Antonio Abate;
  - Festività di S. Andrea ;
  - Festività della SS. Assunta - Castelluccia;
  - Festività S. Francesco;
  - Festività di S. Gerardo Maiella Torci Castello;
  - Festività di S. Rocco;
  - Commemorazione dei Defunti in data 2 novembre;
  - Festività Natalizie ed Epifania;
  - ✓ Sagra della salsiccia e cotechino con svolgimento a S. Agata Irpina;
  - Sagra della mortadella località Toppolo;
  - Sagra della Braciola loc. Celentane

## ART. 19 CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Relativamente ad ogni fiera sopra elencata sarà predisposta apposita delibera di G.M. la quale sarà adottata 30 giorni prima dell'effettivo svolgimento di ciascuna fiera e debitamente pubblicata all'Albo Pretorio presso la sede Municipale;
2. La delibera dovrà contenere i seguenti dati:
  - a) Ubicazione della fiera;
  - b) Periodo di svolgimento;
  - c) Superficie complessiva dei posteggi;
  - d) Numero dei posteggi;
  - e) Settore di vendita;
3. La concessione del posteggio è relativa al giorno o giorni di durata della Fiera e/o sagra alla quale potranno fare richiesta di partecipazione i soggetti così come stabilito dall'art. 41 della L.R. n.1 del 07.01.2000 comma 13;  
Non possono essere richiesti giorni frazionati o minori da quelli indicati nella delibera relativamente ad ogni fiera;
4. Le domande di richiesta di posteggio, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Comune 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera esclusivamente a mezzo raccomandata. Farà fede la data del timbro postale;
5. Le domande dovranno contenere:
  - a) generalità del richiedente;
  - b) dati anagrafici completi (nascita , residenza , domicilio);
  - c) qualifica posseduta come indicato nell'art. 41 della L.R. n.1 del 07.01.2000 comma 13;
  - e) Individuazione fiera per la quale si chiede il posteggio;
  - f) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 114 del 21 marzo 1998 art. 5 comma 2 e 5
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
  - a) più alto numero di presenze nella fiera determinato in base agli atti d'ufficio a partire dall'anno 1998;
  - b) in caso di coincidenza di presenze si procederà all'assegnazione del posteggio a mezzo di sorteggio pubblico che sarà effettuato alla presenza dei componenti di una apposita Commissione e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, che si riunirà presso la sede del Settore Commercio previo apposito avviso affisso all'Albo Pretorio della sede Municipale 20 giorni prima della data relativa all'inizio della fiera;
  - c) la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sarà affissa all'Albo Comunale 10 giorni prima dello svolgimento della Fiera;
  - d) nel periodo immediatamente antecedente allo svolgimento della Fiera e comunque in data successiva a quella della pubblicazione della graduatoria verrà comunicato agli operatori, nei termini e modi di legge:
    - il posteggio assegnato;
    - i versamenti da effettuare;
    - il giorno e l'orario in cui può essere ritirato il permesso;
7. La concessione del posteggio dovrà essere ritirata personalmente dal titolare o suo delegato munito di documento di riconoscimento e in essa verrà indicato l'orario di inizio occupazione;
8. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato nella concessione del posteggio sarà

considerato assente e si procederà , proseguendo nella graduatoria all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza non rientranti nel numero di posteggi disponibili, sempre che presenti;

9. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno stesso della manifestazione, sono comunque considerati ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno fra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

10. Al controllo e alla messa in atto di quanto previsto ai comma 9 e 10, di questo articolo, provvederà il servizio di Pattuglia Annonaria

## ART. 20 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. Le Fiere sono gestite dal Comune che può disporre , limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi relativamente alle Fiere indicate nell'art. 18 comma 1 di questo regolamento, ai sensi della L.R. n.1/2000. X
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordinanze in ottemperanza alle norme vigenti;
3. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate;
4. Le tende di protezione al banco di vendita non debbono sporgere oltre la misura di 50 cm. rispetto all'area del posteggio e debbono essere collocate ad una distanza dal suolo non inferiore a 2 m.;
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
6. E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione per la vendita di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempre che il volume delle apparecchiature sia mantenuto minimo senza arrecare disturbo agli operatori e abitazioni esistenti negli spazi limitrofi;
7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio a loro assegnato. X

## ART. 21 SAGRE PARROCCHIALI, FESTIVAL E SIMILARI

1. L'ammissione alle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, è subordinata al rilascio delle autorizzazioni temporanee alla vendita;
2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

## ART. 22 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE X

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
  - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia;
  - b) nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - c) il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per le presentazione delle domande, sono

stabilite di volta in volta dal Sindaco , tenuto conto delle esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

3. Ai sensi dell'art. 41/13° comma della L. R. n° 1/2000, alle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera a) dell'art. 35/2° comma della suddetta Legge Regionale, possono parteciparvi soggetti che non esercitano l'attività commerciale professionalmente , ma vendono i beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

### ART.23 POSTEGGI DEGLI OPERATORI ITINERANTI

1. Gli operatori esercente il commercio in forma itinerante non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora e ad una distanza di 500 metri da ogni area mercatale e dalla sosta precedente.
2. Per tale forma di commercio sono escluse le seguenti zone: Piazza Umberto I, Piazza San Michele, Viale Principe Amedeo, Via Starza del Conte, via Gregorio Ronca, Via Felice De Stefano con incrocio via Giuseppe Maffei, via Casa Papa - zona svincolo autostrada.
3. Tale forma di vendita deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

### ART.24 IL COMMERCIO NELLE STAZIONI E NELLE AUTOSTRADE

1. Per l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche nelle stazioni e nelle autostrade è necessario il permesso del soggetto prioritario o gestore, ai sensi dell'art. 28 comma 10 D.lgs. 114/98.

### ART.25 CANONE DI POSTEGGIO

Il canone per la concessione dei posteggi è nella sua prima applicazione determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 46 della L. R. 1/2000 ed è stabilito secondo la seguente tabella che appresso si riporta:

Località			Giorni fissati per il mercato	Canone £./mq per giornata
	Dalle ore	Alle ore		
Via Sorbo	7,00	14,00	Sabato	100
Via Sorbo Coperto	7,00	14,00	Settimanale escluso la domenica e festivi	100
Via Afflitta-De Stefano	7,00	14,00	Mercoledì	100
Via Fratta	7,00	14,00	Venerdì	100
S. Agata Irpina	7,00	14,00	Mercoledì e Giovedì	100

e nel rispetto dell'art. 46, comma 2 L.R. 07.01.2000.

### ART.26 TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per la occupazione di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45 comma 5 del D.lgs. 15 Novembre 1993 n.507 e del Regolamento Comunale vigente.

## CAPO V DISCIPLINA INTERNA

### ART.27 AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

1. Per tutta la durata del mercato o della fiera, nonché nell'attività di commercio in forma itinerante, è fatto obbligo al titolare di esporre bene in vista l'apposto documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi della

autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione delle tabelle merceologiche nonché del numero distintivo del posteggio.

2. In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, su richiesta del personale preposto alla vigilanza: l'autorizzazione per il commercio ed il libretto sanitario.

## **ART.28 CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme sanitarie vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura nonché alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
3. Talora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se garantito dal funzionamento autonomo di idonee attrezzature.
5. Il commercio su area pubblica di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo il caso in cui il posteggio sia utilizzato con veicoli aventi caratteristiche di cui al comma 3.
6. E' vietato il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, se svolto in forma itinerante salvo il caso in cui il posteggio sia effettuato con veicoli aventi caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

## **ART.29 PUBBLICITA' DEI PREZZI E DEL MERCATO**

1. Ogni operatore che esercita attività commerciale sulle aree pubbliche è obbligato ad indicare i prezzi di vendita sulla merce esposta. Questi è obbligato inoltre a tenere apposito registratore di cassa conforme alla legge.

## **ART. 30 DIVIETO DI PUBBLICITA'**

1. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.
2. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.



## **CAPO VI SANZIONI**

### **ART.31 SANZIONI**

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000, ai sensi dell'art. 29 comma 2 D.lgs. 114/98.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Il pagamento della sanzione mediante oblazione non sospende la recidiva.

### **ART.32 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. Il mancato utilizzo del posteggio in ciascuno anno solare per periodi di tempo superiori a sei mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza della concessione del posteggio. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata della attività.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1 la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato e al Comune di residenza dello stesso dal responsabile dell'ufficio del commercio.
3. Comporta la decadenza, il mancato pagamento della concessione o dello stesso canone per l'occupazione del suolo pubblico di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento. In caso di pagamento rateale il mancato pagamento di due rate consecutive previo invito al pagamento entro i successivi 15 giorni dalla ricezione dell'invito comporta la decadenza.

### **ART.33 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

1. Qualora sussistano i motivi di pubblico interesse il Sindaco può revocare la concessione senza oneri per il Comune, sentite le associazioni di categoria
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'ambito del territorio Comunale in conformità alle esigenze dell'operatore.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART.34 COMMERCIO DI ANIMALI VIVI**

1. Il commercio sulle aree pubbliche di animali vivi può essere esercitato solo su apposite aree debitamente attrezzate.
2. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari.
3. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e a tutela del benessere degli animali.

### **ART.35 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento a norma dell'art.22 della L. 07-08-1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e formulare opportune osservazioni.

### **ART. 36 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espressamente riferimento al D.Lgs. 114/98, alla L.R. n. 1/2000 e alle norme vigenti.

### **ART.37 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la approvazione da parte del Consiglio Comunale nonché dell' Organo Regionale di Controllo competente (CO.RE.CO.).

L'Addetto al Commercio

Guacci Gaetano

Allegati n. \_\_\_\_\_

Il Delegato Al Commercio  
Cons. Coppola Francesco

- A) VIA SORBO SOTTANO -Mercato settimanale (Sabato)
- B) VIA SORBO SOTTANO - Mercato giornaliero "progetto di previsione di mercato coperto".
- C) VIA AFFLITTA-ANGOLO VIA FELICE DE STEFANO -Mercato infrasettimanale "Svolgimento mercoledì"
- D) VIA FRATTA- MERCATO INFRASETTIMANALE "VENERDI"
- E) S. AGATA IRPINA-VIA CIGLIANO-VIA MELITO " GIOVEDI"
- F) FIERA MERCATO DOMENICALE.

## PUNTO CINQUE

**Signor Sindaco:** Punto 5: Adozione regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali su aree pubbliche. Vi leggo la relazione del Consigliere delegato Coppola che sta arrivando. Il regolamento per il commercio su aree pubbliche è stato predisposto in attuazione dei criteri prefissati dagli articoli 23 e 46 della legge regionale 7 gennaio 2000 numero 1. Secondo i principi della legge quadro in materia di commercio, cioè decreto legislativo 31 marzo 98 numero 114. Ai Comuni è riservato, innanzitutto, l'onere di prevedere le aree pubbliche per l'esercizio del commercio, sia a posto fisso che in forma itinerante, con le modalità di svolgimento di tali attività, nonché le aree riservate agli agricoltori e agli altri operatori che vogliono vendere direttamente i loro prodotti. Il regolamento proposto prevede, infatti, le aree per tutti i predetti operatori, stabilendo le regole per le attività, nonché i diritti di ognuno. È stato previsto l'obbligo, a carico degli operatori, di non abbandonare i rifiuti sulle aree assegnate, di effettuare la raccolta differenziata. Capitolo quinto, disciplina nel moderare le assegnazioni delle aree agli operatori interessati, stabilendo sia il procedimento dell'assegnazione, garantendo il diritto di tutti, secondo l'articolo 41 della legge regionale 1 2000, sia i casi di scambio o di subingresso di perdita del diritto. Il regolamento disciplina, inoltre, le ipotesi di commercio itinerante e provvisorio, come fiere, sagre ecc. Compresa la festa di partito? No. E non può essere che si sono scordati, non vanno molto di moda. Commercio sulle aree private e posteggi con il canone operativo. È stato previsto in modo dettagliato il controllo igienico sanitario, specialmente per i prodotti alimentari. Il capitolo sesto è destinato alle sanzioni e ad altre norme di dettaglio. Questa è andata in Commissione? Cioè è stata vista anche dalla Commissione questa? Vogliamo fare prima lo Statuto ASI? aspettiamo Coppola che sta arrivando, ci dà un po' di chiarimenti. Facciamo un'inversione: prima il punto 6 e poi il punto 5, per avere una relazione dal Consigliere Coppola? Chi è favorevole all'inversione Punto 6 al posto di 5 e 5 al posto di 6? Quindi ex Punto 6, Punto 5. Preso ad atti nuovo Statuto Consortile dell'Asi. Cari colleghi, è una procedura un po' anomala, ma non nostra. Nel senso che, lo Statuto dell'Asi viene prima approvato dall'Assemblea Generale dell'Asi, dove abbiamo i rappresentanti dei Comuni, poi va alla Regione, al Consiglio, che lo approva, e poi va ai Comuni, per la presa d'atto. Sostanzialmente, noi, nel procedimento di formazione dello Statuto, siamo presenti solo per il rappresentante che teniamo nel Consiglio Generale. Cioè una possibilità di modifiche di cose, sostanzialmente, non c'è quasi più. Vi leggo alcune cose che sono state le modifiche vere dello Statuto precedente e che, in un certo qual modo, lo hanno modificato. L'articolo 6 e l'articolo 9, è così? L'articolo 6: fondo consortile rappresentanza, il fondo consortile è costituito dai conferimenti in denaro allo stesso effettuato ai soggetti consorziati e dai beni acquistati con conferimenti medesimi. Per la durata del Consorzio, i soggetti consorziali non possono chiedere la revisione del fondo consortile e i creditori particolari dei soggetti consorziali medesimi non possono far valere i propri diritti sul fondo consortile stesso. I conferimenti vengono prima sottoscritti e poi versati in un'unica soluzione. Il conferimento minimo al fondo è pari alla somma di lire 15 milioni. La Provincia di Avellino e il Comune capoluogo di Avellino sottoscrivono e versano 4 conferimenti ciascuno con 2 rappresentanti del Consorzio per ognuno. Gli altri consorziati conferiscono 15 milioni ciascuno con un rappresentante in seno al Consiglio. Cioè hanno raddoppiato la rappresentanza del Comune di Avellino e ridotto quella dell'Amministrazione Provinciale. Prima erano 4 e sono scesi a 2 e Avellino è aumentata a 2. Il Consiglio Generale, composto da non più di 30 membri, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16, si costituisce dai rappresentanti di tutti i soggetti consorziati, in applicazione dei criteri che seguono in ordine di

priorità. Cioè il Consiglio Generale è solo 30, però i Comuni che aderiscono al Consorzio possono essere pure tutti e 118. Quindi, rispetto a prima che ogni Comune aveva comunque diritto ad essere presente nel Consiglio Generale, adesso questa possibilità per tutti non c'è. Hanno stabilito dei criteri di priorità. Priorità: Comuni nel cui territorio ricada, del tutto o in parte, un'area o un agglomerato industriale. Tipo Solofra è prioritari, entra nel Consiglio Generale perché è sede di un'area industriale. Poi, l'Amministrazione Provinciale di Avellino, Camera di Commercio di Avellino e altri enti fondatori, tipo banche, entrano comunque nell'Assemblea Generale. Comuni il cui territorio confina con quelli comprendenti un'area o un agglomerato industriale, potrebbe essere l'esempio di Montoro o Serino che confinano, quindi anche loro hanno diritto ad entrare nell'Assemblea Generale. Comuni a minore distanza da quelli comprendenti un'area o un agglomerato industriale. Non ho capito. L'I ACP e altri eventuali enti pubblici, aventi funzioni in natura sovracomunali. Per i Comuni a parità di requisiti prevale la maggiore popolazione. Fanno parte, comunque, del Consiglio Generale i 2 rappresentanti della Provincia di Avellino e i due rappresentanti del Comune capoluogo. Tutti gli altri rappresentanti dei soggetti consorziali, per l'applicazione dei criteri di cui innanzi, avranno avuto ingresso nel Consiglio Generale, esprimono un voto ciascuno. I rappresentanti dei Comuni dei soggetti consorziali riguarda un numero massimo di 30 componenti del Consiglio Generale, stabilito tassativamente dalla legge regionale e, tenuto conto altresì la situazione determinata a seguito dell'applicazione dei criteri già menzionati, si trovano a non avere ingresso nel Consiglio Generale medesimo e partecipano alle riunioni di quest'ultimo con facoltà di formulare proposte e di esprimere pareri, ma senza diritto al voto. Quindi, in un certo qual modo, gli altri Comuni possono partecipare all'Assemblea Generale, possono solo parlare. È così, Segretario? Non possono essere neanche eletti nel comitato direttivo? La partecipazione al Consiglio Generale da parte dei rappresentanti di un soggetto consorziale con pienezza di diritti e, in particolare, con il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, presuppone che il soggetto consorziale stesso abbia versato i conferimenti in denaro al fondo consortile. Questo è l'articolo 6 che è stato modificato. Il 9, che è di conseguenza: il Consiglio Generale è composto da non più di 30 membri, compreso il Presidente, ancorché eletto al di fuori dei Consiglieri Generali. Cioè hanno mantenuto la norma che il Presidente dell'ASI può essere eletto fuori dal Consiglio Generale. Il Consiglio Generale scade ogni 5 esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio. Questo è uguale. Il resto è rimasto uguale. Cioè, sostanzialmente, la modifica più grossa, che riguarda lo Statuto, riguarda questa composizione del Consiglio Generale: mentre prima aveva diritto chiunque componente, socio del Consorzio, adesso c'è una limitazione a 30, perché la legge regionale prevede che i Consigli Generali delle ASI massimo possono avere 30 rappresentanti. Quindi, nelle aree come questa, dove ci sono attualmente, credo, una sessantina di Comuni, ci sarà un problema di scelta in rapporto a quei requisiti. Solofra entra perché, essendo una zona di area industriale, non ha problemi. È stato uno Statuto un po' controverso proprio per questi articoli qua. Credo che il nostro rappresentante, per solidarietà agli altri Comuni, si astenne su questi 2 articoli. Però, onestamente, la Regione li ha approvati, per noi è una presa d'atto. Ci sono interventi?

**Consigliere Buonanno:** Il nuovo Statuto prevede cambiamenti, modifiche di rapporti tra gli enti che aderiscono e l'ASI stesso? O sono rimasti invariati, in tal senso, i rapporti? Cioè le uniche modifiche sono relative soltanto al numero di membri costituenti il Comitato? Quindi, per i rapporti, è tutto rimasto invariato.



**CONGRES**  
di Antonio Rapolo

**fonoregistrazione – verbalizzazione - congressistica**  
via Guido Cucci n. 82 – Nocera Inferiore (SA) tel fax 081-5173604  
P.Iva: 03239470655

---

**Signor Sindaco:** Chi è favorevole alla presa d'atto dello Statuto dell'ASI. All'unanimità.

**PUNTO SEI**

**Signor Sindaco:** Adesso possiamo passare all'ex Punto 5, Punto 6: Regolamento Comunale per l'esercizio.


**Consigliere Coppola:** Ma noi, in effetti, non abbiamo fatto niente. Abbiamo confermato le aree dove si fanno già i mercatini e il mercato generale del sabato. In più ho inserito un mercato settimanale. Ho inserito, semplicemente, il mercato infrasettimanale giù a S. Agata e la Piazza S. Rocco, come fiera e come sagra. Poi ho messo sempre il sabato lì a Sorbo, il mercatino del mercoledì e quello del venerdì giù al viale Principe Amedei e nient'altro. Non abbiamo modificato niente.

**Consigliere De Stefano:** Franco, solo un chiarimento: ho visto sulla cartina evidenziate alcune ubicazioni di queste aree e, più o meno, corrispondono a quello che tu hai detto. Ce n'è una che non ho capito bene di che si tratta. Dovrebbe essere quella evidenziata con la lettera E. È un fabbricato, non ho capito lì che cosa ci viene.

**Consigliere De Stefano:** Questa è l'area dove fanno il mercato il venerdì sotto al viale, il mercatino infrasettimanale. Hai capito? Quella è. Perché io non ho messo niente al di fuori di quelle aree che già ci stanno, solo quella a S. Agata e la Piazza S. Rocco, come sagre e eventuali fiere. Questo è, poi abbiamo sempre le solite aree. Se ci sono altre domande?

**Consigliere Moretti:** Volevo portare un contributo alla discussione e chiedere al delegato se la giunta si è attivata, Sindaco, per la redazione del piano di attività commerciale. Voi sapete che la legge numero 1 del 2000 è una vera e propria variante al PRG, l'articolo 13 prevede l'approvazione di questo Piano di attività entro il 10/7/2000. Questa legge disciplina il commercio nelle aree pubbliche, il dettaglio, per la piccola e grande distribuzione e la redazione di planimetria dei mercati con l'indicazione dei lotti. So che il Comune di Avellino, c'è stato un nostro concittadino che è Consigliere Comunale, lì ha dato una mano forte al Comune, l'ingegnere Rizzo, vorrei fare anche il nome. Può essere un punto di riferimento per questa Amministrazione.

**Signor Sindaco:** Chi è favorevole all'adozione del regolamento comunale per le attività commerciali e artigianali? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 5 astenuti, 13 favorevoli, perché è arrivato anche De Maio Gerardo. no, siamo 11 più 2 loro a favore siamo 13, non ho sbagliato i conti.



TURCI-XII APOSTOLI

VIA CAPRAI

VIA CADUTI

VIA EMANUELE

VIA PAPA


VIA SOTTANO

VIA AFFLITA


AB











IL PRESIDENTE

F.to..... Dr. Aniello De Chiara

Il Segretario Generale

F.to..... Avv. Matteo Spinelli

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, il giorno ..... 1.0 GIU. 2000 ..... per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al..... 25 GIU. 2000 .....

Dal Municipio, li .....

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

F.to .....

F.to..... Avv. Matteo Spinelli

Trasmessa duplice copia alla Sezione del Comitato Regionale di controllo con nota prot. n. 54

del ..... 1.0 GIU. 2000 .....

L'addetto F.to .....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dal Municipio, li .....

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Generale

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine .....

ai sensi dell'art. 47 Legge n. 142/1990.

Dal Municipio, li .....

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Generale

REGIONE CAMPANIA  
SEZIONE DI CONTROLLO AVELLINO

Sezione di ..... 2.0 GIU. 2000 .....

..... NULLA DA OSSERVARE

Avellino, 2.0 GIU. 2000 .....

Prot. 1327

IL SEGRETARIO  
(Dot. D. Perrano)

*[Signature]*

